

CONTABILITÀ REGOLATORIA E STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA /
MONITORAGGIO, PER LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI DI
CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMA 2, LETTERE G) E G-BIS), DEL
D.L. 201/2011.

Atto di regolazione

ART

SOMMARIO DEL DOCUMENTO

SOMMARIO DEL DOCUMENTO	2
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI	3
TITOLO 1. ASPETTI GENERALI	4
Misura 1 Ambito oggettivo di riferimento	4
Misura 2 Finalità	4
Misura 3 Entrata in vigore	6
TITOLO 2. SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' REGOLATORIA	9
Misura 4 Obblighi di separazione contabile	9
Misura 5 Criteri di allocazione	11
Misura 6 Obblighi informativi all'Autorità	11
TITOLO 3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI MONITORAGGIO	14
Misura 7 Obblighi informativi all'Autorità per l'elaborazione, l'aggiornamento o la revisione del PEF	14
Misura 8 Obblighi informativi all'Autorità per l'adeguamento annuale dei livelli tariffari	16
ANNESI	19

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

AdS	Aree di servizio		infrastrutture e della mobilità sostenibile, MIMS)
AdP	Aree di parcheggio	NADEF	Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
AGCM	Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	NARS	Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione	OIC	Organismo Italiano di Contabilità
ART o Autorità	Autorità di regolazione dei trasporti	PEF	Piano Economico Finanziario
ATI	Associazione Temporanea di Imprese	PFR	Piano Finanziario Regolatorio
CA	Concessionario autostradale	SIEG	Servizi di Interesse Economico Generale
CIN	Capitale investito netto	SiMoT	Sistema di monitoraggio dati dei trasporti
CIPESS	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (già CIPE)	SIVCA	Sistema informatico per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Codice	Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36	START 2024	Sistema tariffario approvato con delibera n. 241/2025 del 19 dicembre 2025 per le concessioni autostradali affidate entro il 31 dicembre 2024
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea	START 2025	Sistema tariffario approvato con delibera n. 240/2025 del 19 dicembre 2025 per le concessioni autostradali affidate dal 1° gennaio 2025
DEF	Documento di Economia e Finanza	TIR	Tasso interno di rendimento
DIPE	Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica	WACC	<i>Weighted Average Cost of Capital</i>
IAS	International Accounting Standards		
IFRS	International Financial Reporting Standards		
ITA GAAP	Italian Generally Accepted Accounting Principles		
MEF	Ministero dell'economia e delle finanze		
MIT	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (precedentemente Ministero delle		

TITOLO 1. ASPETTI GENERALI

Misura 1 Ambito oggettivo di riferimento

1. Con delibera n. 240/2025 del 19 dicembre 2025, l'Autorità ha approvato il Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Sistema tariffario ART per nuove concessioni affidate dal 1° gennaio 2025 o **START 2025**).
2. Con delibera n. 241/2025 del 19 dicembre 2025, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Sistema tariffario ART per concessioni vigenti al 31 dicembre 2024 o **START 2024**).
3. Con riferimento alle concessioni autostradali di cui ai punti 1 e 2, l'Autorità, con il presente provvedimento:
 - a) definisce i criteri per la separazione contabile e la redazione della contabilità regolatoria delle società concessionarie;
 - b) adotta gli opportuni strumenti di contabilità regolatoria, di pianificazione economico-finanziaria e di monitoraggio delle medesime concessioni, in attuazione delle pertinenti misure regolatorie.
4. In caso di violazione della disciplina di cui ai Titoli del presente atto si applicano le sanzioni previste dall'art. 37, comma 3, del decreto-legge 201/2011.
5. Qualora l'Autorità sospetti possibili violazioni della disciplina di cui ai Titoli del presente atto, può svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera e) del decreto-legge 201/2011.

Misura 2 Finalità

1. La **contabilità regolatoria** è finalizzata a:
 - a) garantire l'esercizio delle prerogative dell'Autorità in riferimento agli obblighi di separazione contabile dei concessionari autostradali, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la rispettiva situazione economica e patrimoniale, nell'ottica di impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività in cui gli stessi operano;
 - b) fornire evidenza dei meccanismi di rilevazione ed imputazione delle partite economiche e patrimoniali dei concessionari autostradali, in modo da consentire le attività di elaborazione, aggiornamento e revisione dei PEF e permettere, nell'ambito dei procedimenti di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025, le verifiche dell'Autorità in merito all'ammissibilità tariffaria, in applicazione dei criteri generali di pertinenza, congruità, competenza, imputazione al conto economico, separatezza, comparabilità dei valori e verificabilità dei dati;
 - c) fornire adeguato supporto per tutte le analisi quantitative necessarie all'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi incluse quelle relative all'efficienza e agli ambiti ottimali di gestione.
2. Gli **strumenti di pianificazione economico-finanziaria** sono finalizzati:
 - a) a fornire adeguato supporto all'esercizio delle funzioni dell'Autorità in merito al sistema tariffario di pedaggio, in termini programmatici e consuntivi, ed in particolare di assicurare il flusso informativo

necessario per l'esercizio delle pertinenti verifiche nell'ambito dei procedimenti di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025, ivi incluse quelle afferenti all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni;

- b) a consentire al concedente – cui sono resi disponibili, secondo modalità concordate, tutti i dati e le informazioni di cui alle successive Misure – di meglio verificare, in termini programmatici e consuntivi, nell'arco della durata della concessione, che l'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione, tenuto conto della corretta allocazione dei rischi, garantisca la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, assicurando al concedente stesso:
 - i) la possibilità di intervenire tempestivamente nei confronti del concessionario, adottando gli strumenti idonei e necessari al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, in caso di accertata sovracompensazione;
 - ii) la disponibilità di un quadro informativo certo, omogeneo e dettagliato per l'esercizio delle proprie prerogative in caso di attivazione, da parte del concessionario, della procedura di revisione del contratto di concessione di cui all'art. 192 del Codice dei Contratti, per significativa alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.
- 3. Gli **strumenti di monitoraggio** sono finalizzati ad assicurare l'esercizio delle competenze dell'Autorità in termini di valutazione sulle proposte di adeguamento annuale dei livelli tariffari, ed in particolare di assicurare il flusso informativo necessario per le pertinenti verifiche nell'ambito dei procedimenti di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025.
- 4. L'Autorità può pubblicare, in forma anonima e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, elementi quantitativi elaborati sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del presente provvedimento, privilegiando dati aggregati e indicatori sintetici, secondo modalità tali da non consentire l'identificazione, anche indiretta, delle singole società concessionarie o di altre parti contrattuali.
- 5. L'Autorità mette i dati raccolti ai sensi del presente provvedimento a disposizione dei concedenti e degli altri soggetti pubblici che, sulla base di puntuali previsioni normative, esercitano funzioni di vigilanza, controllo, regolazione e approvazione in ordine alle concessioni autostradali, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, secondo modalità definite dagli Uffici dell'Autorità medesima anche mediante intese operative volte a disciplinare il perimetro informativo, le finalità della condivisione e le modalità di trattamento dei dati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ove applicabili.
- 6. Eventuali documentati aggravii di costi operativi e di capitale a carico delle società concessionarie autostradali, ove pertinenti, efficienti e congrui e qualora direttamente derivanti dall'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente provvedimento, sono valutati ai fini dell'eventuale riconoscimento tariffario, secondo le modalità e i criteri di ammissibilità previsti dai Sistemi tariffari di cui alla Misura 1.
- 7. Nell'ottica di contenimento dell'onere amministrativo a carico delle società concessionarie autostradali, l'Autorità svolge un ruolo proattivo al fine di perseguire l'obiettivo di coordinamento e armonizzazione dei diversi flussi informativi richiesti alle società medesime nell'ambito dei rapporti concessori, promuovendo intese operative con i soggetti concedenti, fermo restando il rispetto delle rispettive esigenze e necessità, anche al fine di ridurre duplicazioni informative e favorire, ove possibile, la coerenza tra le raccolte dati dell'Autorità e i flussi informativi già in essere.
- 8. L'Autorità pubblica **Linee Guida** contenenti specifiche istruzioni operative, ai fini della corretta compilazione degli schemi di cui agli Annessi X, Y e Z, meglio descritti nel Titolo 2 e nel Titolo 3 del presente atto, per la raccolta delle informazioni di cui, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3.
- 9. Gli strumenti informatici di supporto di cui agli Annessi X, Y e Z sono sottoposti a un processo iterativo di miglioramento continuo, basato sull'esperienza applicativa e sul sistematico recepimento dei riscontri degli *stakeholder*, al fine di assicurarne nel tempo l'efficacia, l'affidabilità e la coerenza rispetto all'evoluzione del quadro normativo e regolatorio.

Misura 3 Entrata in vigore

3.1. Generalità

1. La disciplina del presente provvedimento si applica alle società concessionarie autostradali secondo le modalità e le tempistiche di cui alla presente misura.
2. L'Autorità assicura adeguato supporto alle società concessionarie autostradali nell'applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento, attraverso la tempestiva predisposizione di strumenti di sostegno all'applicazione delle Misure ivi previste, tramite:
 - a) l'organizzazione di uno o più eventi informativi di presentazione e illustrazione dei Sistemi tariffari afferenti alle concessioni autostradali e dei correlati strumenti di contabilità regolatoria, pianificazione economico-finanziaria e monitoraggio;
 - b) l'attivazione di una specifica sezione del proprio sito *web*, in cui sono riportate le informazioni e la documentazione utili per l'assolvimento degli obblighi relativi al Titolo 2 e al Titolo 3;
 - c) la predisposizione di un apposito modulo *online* per le richieste di chiarimento, accessibile con credenziali, con riserva di pubblicazione di FAQ per le questioni di interesse generale;
 - d) l'attivazione, per il supporto tecnico sulle raccolte dati, di uno specifico servizio di *help desk* e una casella *e-mail* dedicata.

3.2. Separazione contabile e contabilità regolatoria

1. Gli obblighi relativi alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria – di cui al Titolo 2 – si applicano a partire dall'esercizio 2026, ossia dall'esercizio in corso alla data di approvazione del presente provvedimento, fermi restando gli obblighi al successivo punto 4.
2. In fase di prima applicazione, con riferimento al Fascicolo di contabilità regolatoria relativo all'esercizio 2026, da trasmettere entro il 15 luglio 2027 – fatte salve le eventuali proroghe di cui alla Misura 6, punto 1 – fermo restando l'esito informativo richiesto e la piena tracciabilità metodologica, da illustrare dettagliatamente nel *Documento di metodologia e rendicontazione*, è ammessa la possibilità di adottare modalità di ricostruzione e rappresentazione semplificate, senza pregiudizio per l'applicazione dei criteri sostanziali previsti dal presente provvedimento, e in particolare:
 - a) per la compilazione degli schemi contabili di cui alla Misura 6, punto 1, lettera b), di ricorrere a ricostruzioni *ex post* di natura extracontabile, nei casi in cui, sulla base di adeguata documentazione fornita dalla società concessionaria, i sistemi aziendali non risultino ancora pienamente adeguati ai requisiti del presente atto, purché dette ricostruzioni siano fondate su criteri oggettivi, verificabili e replicabili;
 - b) per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS, di predisporre, anche mediante elaborazioni extracontabili, prospetti di raccordo e riconciliazione tra i valori di bilancio IAS/IFRS e le grandezze rilevanti ai fini della contabilità regolatoria, esplicitando le riclassificazioni e le rettifiche operate ai fini della rappresentazione secondo i criteri del presente provvedimento, ferma restando la piena tracciabilità dei passaggi metodologici e quantitativi effettuati;
 - c) per l'applicazione dei criteri di allocazione delle componenti economiche e patrimoniali di cui alla Misura 5, di utilizzare *driver* semplificati e/o parametrici, purché coerenti con la natura delle componenti allocate e dettagliatamente illustrati;
 - d) in relazione agli obblighi di certificazione di cui alla Misura 6, punto 3, di tenere conto delle modalità di ricostruzione e rappresentazione semplificate di cui alla presente Misura.
3. Fermo quanto previsto nella fase di prima applicazione di cui ai punti precedenti, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, si applicano in ogni caso, per tutte le concessioni, le disposizioni

regolatorie riguardanti la completa ricostruzione delle seguenti componenti economiche e patrimoniali di rilevanza regolatoria, almeno con riferimento alle attività pertinenti, sia sul piano della costruzione tariffaria che su quello della verifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione:

- i) costi operativi;
- ii) immobilizzazioni materiali e immateriali in *asset* reversibili e non reversibili, incluso l'eventuale avviamento;
- iii) patrimonio netto.

4. I soggetti titolari di concessioni vigenti al 31 dicembre 2024 sono tenuti a trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre 2026, il Fascicolo di Contabilità regolatoria, di cui alla Misura 6, punto 1, relativo all'esercizio 2025, elaborato secondo le modalità di ricostruzione e rappresentazione semplificate di cui al precedente punto 2, fermo restando l'esito informativo richiesto e la piena tracciabilità metodologica, da illustrare dettagliatamente nel *Documento di metodologia e rendicontazione*.

3.3. Elaborazione, aggiornamento e revisione del PEF e del PFR

1. Gli obblighi relativi alle procedure di rilascio dei pareri dell'Autorità in occasione dell'elaborazione e dell'aggiornamento/revisione del PEF e del PFR, nonché alla scadenza della concessione – di cui al Titolo 3, Misura 7 – si applicano alle proposte delle società concessionarie che siano oggetto di trasmissione all'Autorità medesima da parte dei soggetti competenti a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.
2. In fase di prima applicazione e fino al 15 luglio 2027, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di cui alla Misura 2, punto 2, del presente provvedimento, fermo restando l'esito informativo richiesto e la piena tracciabilità metodologica, da illustrare dettagliatamente nella documentazione di supporto, è ammessa la possibilità:
 - a) per il rilascio di pareri relativi a PEF/PFR con Anno base antecedente al 2026, di assicurare l'allineamento e la riconciliazione con i nuovi criteri del presente documento, provvedendo alle opportune ricostruzioni *ex post* di natura extracontabile – adeguatamente documentate nella relazione di accompagnamento – con particolare riferimento a:
 - i) evidenze di contabilità regolatoria all'Anno base, di cui alla Misura 7, punto 1, lettera a), sub ii), qualora compilate a partire dai criteri di separazione contabile e contabilità regolatoria previgenti all'approvazione delle delibere ART nn. 240/2025 e 241/2025;
 - ii) moduli relativi al Programma degli Investimenti di cui alla Misura 7, punto 1, lettera b), che dovranno in ogni caso assicurare la completa ricostruzione, sotto il profilo della valorizzazione economica e delle relative variazioni rispetto al precedente periodo regolatorio, degli interventi inclusi nella convenzione di concessione e negli eventuali successivi atti aggiuntivi;
 - iii) relazione di accompagnamento di cui alla Misura 7, punto 1, lettera h);
 - b) in relazione agli obblighi di certificazione di cui alla Misura 7, punto 3, di tenere conto delle forme di semplificazione di cui alla presente Misura.
3. A partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, si applicano in ogni caso, per tutte le concessioni vigenti al 31 dicembre 2024, gli obblighi informativi correlati all'attuazione delle disposizioni regolatorie di cui alla Misura 5, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 241/2025.

3.4. Adeguamenti annuali dei livelli tariffari

1. Gli obblighi relativi alle procedure di rilascio dei pareri dell'Autorità sugli adeguamenti annuali dei livelli tariffari – di cui al Titolo 3, Misura 8 – si applicano alle proposte delle società concessionarie che siano oggetto di trasmissione all'Autorità medesima da parte dei soggetti competenti a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

2. In fase di prima applicazione e fino al 15 luglio 2027, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di cui alla Misura 2, punto 3, del presente provvedimento, fermo restando l'esito informativo richiesto e la piena tracciabilità metodologica, da illustrare dettagliatamente nella documentazione di supporto, è ammessa la possibilità:
 - a) per il rilascio di pareri relativi agli adeguamenti annuali, di assicurare l'allineamento e la riconciliazione con i nuovi criteri del presente documento provvedendo alle opportune ricostruzioni *ex post* di natura extracontabile – adeguatamente documentate nella documentazione di supporto – e assicurando la coerenza con l'ultimo PFR approvato o comunque oggetto di valutazione da parte dell'Autorità, con particolare riferimento a:
 - i) sottomoduli relativi all'effettiva realizzazione degli investimenti programmati di cui alla Misura 8, punto 1, lettera a), sub b), che dovranno in ogni caso assicurare la completa ricostruzione degli interventi inclusi nella convenzione di concessione e negli eventuali successivi atti aggiuntivi, per i profili rilevanti sul piano degli adeguamenti annuali dei livelli tariffari;
3. A partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, si applicano in ogni caso, per tutte le concessioni vigenti al 31 dicembre 2024, gli obblighi informativi correlati all'attuazione delle disposizioni regolatorie di cui alla Misura 5, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 241/2025.

TITOLO 2. SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' REGOLATORIA

Misura 4 Obblighi di separazione contabile

1. A partire dall'Anno base relativo al primo periodo regolatorio di applicazione dei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1, il concessionario – adottando i criteri di costo definiti nei Sistemi tariffari START 2024 e START 2025 e nel presente atto, nonché tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida di cui alla Misura 2, punto 6 – è tenuto ad allocare annualmente le componenti economiche e patrimoniali, assicurando la piena riconciliazione con i bilanci di esercizio:
 - a) alle singole attività (i) autostradali, (ii) accessorie e (iii) non pertinenti, come definite nei Sistemi tariffari START 2025 e START 2024, con specificazione delle partite non ammissibili ai fini tariffari, nonché delle operazioni intervenute con parti correlate e delle partite afferenti all'applicazione delle misure regolatorie definite dall'Autorità in relazione al contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali;
 - b) ai singoli tronchi autostradali, come definiti dall'Autorità nell'ambito di uno specifico successivo procedimento; in via transitoria, nelle more di tale definizione, per le concessioni vigenti l'allocazione delle componenti economiche e patrimoniali è effettuata sulla base dei tronchi autostradali già individuati ai fini delle raccolte dati svolte dall'Autorità fino al 2025 tramite il sistema informatico denominato SiMoT.

I soggetti che gestiscono sia tronchi autostradali sia trafori autostradali il cui esercizio è disciplinato da convenzioni internazionali sono tenuti alla completa separazione contabile delle due fattispecie.
2. Il binomio attività-tronco costituisce l'unità elementare di riferimento per il concessionario, al fine di adempiere agli obblighi di separazione contabile.
3. Il concessionario autostradale adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le componenti economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate ed indipendenti.
4. In coerenza con il livello di dettaglio previsto per la contabilità regolatoria, fin dall'origine delle rilevazioni contabili e in modo sistematico, durante il periodo amministrativo relativo a ciascun esercizio e secondo una logica *ex ante*, i sistemi di tenuta della contabilità devono essere predisposti dal concessionario per rappresentare separatamente per attività-tronco i valori economici e patrimoniali del bilancio di esercizio, con adeguato ulteriore livello di disaggregazione per natura, fatto salvo quanto previsto dal regime di prima applicazione di cui alla Misura 3 per l'esercizio 2026.
5. Il concessionario autostradale che redige il bilancio di esercizio sulla base dei principi IAS/IFRS è tenuto ad adottare opportuni sistemi di tenuta della contabilità, con un livello di analiticità tale da:
 - a) garantire, attraverso opportune riclassificazioni delle componenti economiche e patrimoniali, l'omogeneità della rappresentazione contabile con gli operatori che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali;
 - b) assicurare, anche attraverso opportune rettifiche, la valorizzazione secondo i principi contabili nazionali OIC almeno delle seguenti voci di rilevanza regolatoria con riferimento alle attività pertinenti, sia sul piano della costruzione tariffaria che su quello della verifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione:
 - i) costi operativi;
 - ii) immobilizzazioni materiali e immateriali in asset reversibili e non reversibili, incluso l'eventuale avviamento;
 - iii) patrimonio netto;

- c) riconciliare i prospetti di bilancio con i prospetti di contabilità regolatoria secondo gli schemi di cui alla Misura 6, punto 1, lettera b).
6. In caso di adozione, a decorrere da un determinato esercizio successivo a quello di prima applicazione del presente provvedimento, dei principi IAS/IFRS in luogo dei principi OIC, si assumono – ai fini regolatori – i valori contabili determinati in applicazione dei principi contabili nazionali OIC. A tal fine, con riguardo alle voci di rilevanza regolatoria con riferimento alle attività pertinenti, sono assunti i valori originariamente iscritti in applicazione dei principi contabili nazionali OIC e le successive movimentazioni, inclusi ammortamenti, svalutazioni e altre variazioni, determinate in applicazione dei medesimi principi fino all'esercizio di transizione ai principi IAS/IFRS; per gli esercizi successivi, i medesimi valori sono aggiornati in coerenza con i criteri di rilevazione e valutazione previsti dai principi contabili nazionali OIC. Il concessionario effettua le conseguenti rettifiche contabili e ne assicura la piena riconciliabilità, dandone evidenza nel Documento di metodologia e rendicontazione di cui alla Misura 6, punto 1, lettera g) e nei prospetti previsti dalle Linee guida di cui alla Misura 2, punto 8.
7. Qualora le partite economiche e patrimoniali rappresentate nelle voci degli schemi di contabilità regolatoria non coincidano con le voci del Bilancio d'esercizio, perché quest'ultimo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali, il concessionario fornisce, nel documento di cui alla Misura 6, punto 1, lettera g), ogni informazione di dettaglio utile ad individuare i casi in cui la voce è stata ottenuta attraverso l'applicazione di riclassificazioni e rettifiche al valore iscritto nel bilancio d'esercizio.
8. Per i concessionari che adottano la contabilità finanziaria o schemi contabili ibridi, i prospetti di contabilità regolatoria sono redatti su base di competenza economica, in conformità ai principi contabili nazionali OIC applicabili, con particolare riferimento al principio della competenza economica. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il gestore assicura l'integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, predisponendo appositi prospetti di riconciliazione tra i dati del rendiconto finanziario e le corrispondenti grandezze economico-patrimoniali, incluse quelle desumibili da eventuali sezioni del bilancio redatte secondo schemi economico-patrimoniali, nonché i necessari prospetti di rettifica, a supporto delle imputazioni effettuate ai fini regolatori. Il concessionario fornisce, nel documento di cui alla Misura 6, punto 1, lettera g), ogni informazione di dettaglio utile al riguardo.
9. Ai fini delle verifiche in merito all'equilibrio economico-finanziario previste nei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1, oltre a quanto ivi espressamente previsto, resta fermo che:
- a) le quote di indebitamento non incluse nel calcolo del costo ammesso sul capitale di debito secondo i criteri di cui al Titolo 3 della delibera n. 240/2025 (START 2025) e al Titolo 4 della delibera n. 241/2025 (START 2024) – in quanto debiti infragruppo e verso soci il cui valore del costo di indebitamento risulta superiore di 50 punti base rispetto alla media semplice, per tutte le concessioni incluse nel medesimo calcolo, del costo di indebitamento verso terzi – vanno considerate come capitale di rischio (*equity*), a integrazione del patrimonio netto;
 - b) ai fini della quantificazione del capitale proprio (*Equity*) permanentemente impiegato nell'iniziativa oggetto di concessione – inteso quale somma delle voci di Patrimonio netto corrispondenti a Capitale sociale, Riserva legale, Utili (perdite) portati a nuovo e Utili (perdite) dell'esercizio, con esclusione della quota parte di utile di esercizio deliberata ai fini della distribuzione ai soci a titolo di dividendo – sono da escludere, indipendentemente dai principi contabili adottati per la redazione del bilancio di esercizio, le voci, comunque denominate, che, secondo i criteri dei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1, risultino:
 - non ammissibili;
 - non pertinenti, in quanto non riferibili alle attività autostradali o accessorie.
- In particolare, ove pertinenti, risultano ammissibili:
- i) le riserve riferibili agli utili (perdite) portati a nuovo, indipendentemente dalla denominazione della voce di patrimonio netto utilizzata per la relativa rappresentazione;

- ii) le voci, comunque denominate, relative a puntuali e documentati conferimenti di capitale o versamenti in conto capitale effettuati dagli azionisti;
- iii) le riserve di patrimonio netto, comunque denominate, che risultino correlate ad impegni previsti dalla convenzione di concessione e dai relativi atti aggiuntivi, ivi inclusa la riserva di patrimonio netto espressamente prevista dal Sistema tariffario di cui alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024) per la destinazione di quota parte dell'eventuale ammontare di sovra-rendimento dell'equity scaturente dalle verifiche di equilibrio economico-finanziario.

Misura 5 Criteri di allocazione

1. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche e patrimoniali possono risultare di pertinenza:
 - a) diretta ed esclusiva di una specifica attività e di uno specifico tronco;
 - b) di una pluralità di attività e/o tronchi, in tal caso allocabili *pro quota* in base a specifici *driver*;
 - c) dell'insieme dei tronchi e delle attività (incluse le spese generali), in tal caso allocabili in base al *driver* aggregato di cui al punto 4.
2. All'allocazione diretta ed esclusiva di cui al punto 1, lettera a) della presente Misura, il concessionario provvede per le componenti economiche e patrimoniali che risultino oggettivamente ed esclusivamente allocabili a specifiche attività, sulla base della seguente gerarchia di criteri:
 - a) rilevazioni di contabilità generale;
 - b) rilevazioni di contabilità analitico-gestionale;
 - c) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato dalle singole attività-tronchi.
3. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di una pluralità di attività e/o tronchi, di cui al punto 1, lettera b) della presente Misura, l'allocazione a ciascuna di esse deve avvenire, in maniera sequenziale prima per attività e poi per tronco, sulla base di *driver* scelti il più oggettivamente ed analiticamente possibile, in ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse da parte di una specifica attività-tronco. In carenza di differenti criteri di pari trasparenza ed oggettività, l'allocazione può essere effettuata:
 - a) per attività, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del punto 1, lettera a) della presente Misura;
 - b) per tronco, sulla base dei km a pedaggio ad esso afferenti.

I *driver* utilizzati per l'allocazione di cui al punto 3 devono essere esplicitati e motivati nel Documento di metodologia e rendicontazione di cui alla successiva Misura 6, punto 1, lettera g). L'Autorità si riserva di verificare la ragionevolezza, l'adeguatezza e l'oggettività dei *driver* adottati, sulla base della documentazione fornita al riguardo. Detti *driver* non possono essere modificati lungo l'arco della concessione, salvo preventiva e motivata richiesta all'Autorità.
4. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza dell'insieme dei tronchi e delle attività (incluse le spese generali), di cui al punto 1, lettera c) della presente Misura, l'allocazione deve avvenire, in maniera sequenziale prima per attività e poi per tronco, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività-tronco sulla base di quanto previsto ai punti 2 e 3 della presente Misura.

Misura 6 Obblighi informativi all'Autorità

1. Il concessionario autostradale è tenuto a predisporre e a trasmettere annualmente, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione e secondo le tempistiche stabilite dall'Autorità – e comunque entro il 15 luglio di ogni anno, salvo proroga fino a 60 giorni concessa da parte del competente Ufficio dell'Autorità su preventiva e

motivata richiesta da effettuarsi entro e non oltre il 31 maggio in relazione a ritardi nell'approvazione dei bilanci di esercizio o eventi societari straordinari – il **Fascicolo di contabilità regolatoria**, redatto sulla base dei prospetti di cui all'**Annesso X**, definito dall'Autorità medesima sulla base delle schede di contabilità analitica compilate nell'ambito del sistema informatico SIVCA, con le opportune integrazioni predisposte al fine di assicurare una rappresentazione corretta, chiara ed inequivocabile delle partite economiche, patrimoniali e dei dati tecnici, di traffico e di qualità afferenti alle concessioni autostradali. Il Fascicolo è costituito da:

- a) **dati generali**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X;
- b) **schemi contabili**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X e derivanti dalla riclassificazione del bilancio di esercizio, inclusivi delle componenti economiche e patrimoniali di cui alla Misura 4, con allocazione per attività e, con riguardo alle sole componenti rilevanti, per tronco;
- c) per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi IAS/IFRS: **prospetti di riclassificazione** del bilancio secondo gli schemi dei principi contabili nazionali;
- d) **dati di natura tecnica** e dati relativi al **traffico**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X;
- e) dati relativi alla variazione dei ricavi a seguito dell'applicazione degli **arrotondamenti del pedaggio**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X;
- f) copia del **bilancio di esercizio** approvato dall'Assemblea;
- g) **Documento di metodologia e rendicontazione**, redatto su supporto informatico elaborabile e firmato digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria, che esplicita le modalità di rendicontazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, nonché di cui alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con riguardo almeno ai seguenti aspetti:
 - i) descrizione delle valutazioni effettuate per individuare le attività oggetto di separazione contabile, illustrando la coerenza di tali valutazioni con i criteri di cui alla Misura 4, con indicazione delle attività classificate come "accessorie" e quelle ritenute "non pertinenti";
 - ii) descrizione del modello logico del sistema di contabilità analitica, con evidenza della metodologia di attribuzione delle varie poste economiche e patrimoniali alle singole attività-tronchi oggetto di separazione contabile;
 - iii) descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati ai fini del rispetto del requisito di separazione contabile;
 - iv) dettagliata descrizione delle metodologie di contabilità adottate, dei criteri di valorizzazione, dei criteri di allocazione, dei *driver* di attribuzione utilizzati, in relazione a ognuna delle componenti economiche e patrimoniali specificate negli schemi contabili;
 - v) distinta e puntuale documentazione della natura delle voci di natura residuale, in relazione a ognuna delle componenti economiche e patrimoniali specificate negli schemi contabili;
 - vi) descrizione, in riferimento alle attività autostradali ed accessorie, delle partite non ammissibili ai fini tariffari, con evidenza della metodologia di valorizzazione e allocazione;
 - vii) descrizione delle partite derivanti da rapporti con parti correlate, con evidenza della metodologia di valorizzazione e allocazione;
 - viii) descrizione delle metodologie adottate per la quantificazione dei valori delle immobilizzazioni e dei criteri utilizzati per la determinazione dei relativi ammortamenti;
 - ix) dettagliate informazioni su eventuali variazioni del perimetro delle attività regolate oggetto di separazione contabile e delle relative componenti economiche, funzionali ad assicurare la piena confrontabilità fra i dati relativi alle diverse annualità;
 - x) puntuali informazioni sulla redazione del prospetto di riconciliazione col Bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili emanati dall'OIC;

- xi) puntuali informazioni sulla redazione dell'eventuale prospetto di riconciliazione col Bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS, con adeguato dettaglio delle riclassificazioni e delle rettifiche operate per la rappresentazione secondo i principi contabili emanati dall'OIC;
- xii) per i concessionari che adottano la contabilità finanziaria o schemi contabili ibridi, puntuali informazioni circa gli appositi prospetti di riconciliazione finalizzati ad assicurare l'integrazione con la contabilità economico-patrimoniale.

Al Documento di metodologia e rendicontazione sono tassativamente allegati, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, gli **strumenti analitici di verifica contabile e regolatoria** definiti nelle Linee Guida di cui alla Misura 2, punto 8;

- h) **dichiarazione del legale rappresentante** della società concessionaria attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni riportati nel Fascicolo di contabilità regolatoria e la loro conformità/coerenza con la regolazione vigente.

2. Nella redazione del Fascicolo di contabilità regolatoria di cui al punto 1, il concessionario autostradale si avvale delle istruzioni operative contenute nelle **Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 8.
3. Il Fascicolo di contabilità regolatoria di cui al punto 1 è corredato da una relazione, redatta dalla medesima società di revisione indipendente dal concessionario autostradale che ha certificato il pertinente bilancio di esercizio, attestante la conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità con i Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, con le delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con il presente atto, nonché con le Linee Guida di cui alla Misura 2, punto 8 (c.d. **Certificazione della contabilità regolatoria**).
4. Il concessionario deve essere in possesso della documentazione necessaria per comprovare la veridicità e la correttezza delle informazioni fornite, da esibire all'Autorità nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di quest'ultima.
5. Il concessionario autostradale che redige il Bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili IAS/IFRS è tenuto a riclassificare i prospetti di bilancio secondo gli schemi dei principi contabili nazionali e, successivamente, a riconciliare i prospetti di bilancio con i prospetti di Contabilità regolatoria in accordo con la disciplina della presente Misura. I valori di bilancio successivamente inseriti nei prospetti economici e patrimoniali al punto 1, lettera b), saranno quindi coerenti con la suddetta riclassificazione.
6. È facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi aggiuntivi, con obbligo per il concessionario autostradale di fornire i dati richiesti entro il termine indicato dall'Autorità medesima.

TITOLO 3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI MONITORAGGIO

Misura 7 Obblighi informativi all'Autorità per l'elaborazione, l'aggiornamento o la revisione del PEF

1. Nell'ambito delle procedure di rilascio dei pareri di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025 in occasione dell'elaborazione e dell'aggiornamento/revisione del PEF, nonché alla scadenza della concessione, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro i termini previsti nelle citate delibere, la seguente documentazione, redatta su supporto informatico elaborabile avvalendosi del *tool* di cui all'**Annesso Y**, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria:
 - a) **moduli di acquisizione dati**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso Y, e costituiti da:
 - i) sottomodulo relativo ai **dati generali** (termini e scadenze, principali *input* esogeni ed endogeni);
 - ii) sottomodulo relativo alle evidenze di **contabilità regolatoria**, da compilare in coerenza con il Fascicolo di contabilità regolatoria di cui alla Misura 6;
 - iii) sottomodulo relativo alle **previsioni di traffico**;
 - iv) sottomodulo relativo alle **discontinuità di costo per la componente tariffaria di gestione**;
 - v) sottomodulo relativo alla **modellizzazione della componente tariffaria per oneri integrativi**, ove prevista;
 - vi) sottomodulo relativo ai valori di riferimento per il calcolo dell'indicatore sintetico di **qualità**;
 - vii) per i periodi regolatori successivi al primo: sottomodulo di calcolo dei **saldi del periodo regolatorio cessante**: volumi di traffico a consuntivo, capitale investito netto, componenti tariffarie e poste figurative;
 - viii) sottomoduli relativi alle **assunzioni del concessionario** nell'ambito della pianificazione economico-finanziaria della concessione;
 - b) **Programma degli investimenti**, elaborato secondo gli schemi di cui al citato Annesso Y;
 - c) **moduli di calcolo** delle singole componenti tariffarie, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso Y in applicazione dei criteri di cui ai Sistemi tariffari definiti dall'Autorità;
 - d) **PFR**, alla luce dei contenuti dei moduli di cui alla lettera a), del Programma degli investimenti di cui alla lettera b), dei moduli di calcolo di cui alla lettera c), elaborato secondo lo schema di cui al citato Annesso Y e comprensivo di un sottomodulo relativo alla modulazione tariffaria;
 - e) **PEF**, alla luce dei contenuti dei moduli di cui alla lettera a), del Programma degli investimenti di cui alla lettera b) e del PFR di cui alla lettera d), ed elaborato secondo lo schema di cui al citato Annesso Y, definito dall'Autorità medesima sulla base delle indicazioni del decreto interministeriale n. 125/segr.Dicoter del 15 aprile 1997, opportunamente integrato al fine di assicurare una rappresentazione corretta, chiara ed inequivocabile delle partite economiche, patrimoniali e finanziarie afferenti alle concessioni autostradali, nonché la coerenza tra le grandezze rappresentate nel PEF, nel PFR e nei moduli di costruzione tariffaria;
 - f) **moduli di calcolo degli indicatori di equilibrio economico-finanziario**, alla luce dei contenuti del PEF di cui alla lettera e), ed elaborati secondo i criteri dei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1;
 - g) **moduli di verifica dei criteri di applicazione del meccanismo di recupero** in caso di sussistenza di un eventuale sovra-rendimento rispetto a quello ammesso dall'Autorità nei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1;
 - h) **relazione di accompagnamento**, redatta su supporto informatico elaborabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria, che esplicita con adeguato livello di dettaglio le modalità di costruzione del PFR e del PEF, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Sistemi tariffari definiti per le singole

concessioni autostradali, nonché alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con riguardo almeno ai seguenti aspetti:

- i) esiti dell'applicazione della metodologia analitica definita dall'Autorità per la stima dei volumi di traffico, inclusi gli *output* dei pertinenti modelli previsionali, corredati da documentazione integrativa da cui siano chiaramente desumibili le modalità di costruzione, calibrazione e aggiornamento, nonché i dati di *input*;
- ii) rendicontazione in relazione all'applicazione del meccanismo di *revenue sharing* di cui ai Sistemi tariffari definiti dall'Autorità;
- iii) costi e ricavi afferenti alla componente tariffaria di gestione di cui ai Sistemi tariffari definiti dall'Autorità, con separata indicazione, tra l'altro, del dettaglio delle spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, delle spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente, nonché dei contributi pagati all'Autorità;
- iv) ragioni delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente delle singole voci afferenti ai costi operativi;
- v) rendicontazione, con riferimento al periodo regolatorio che si conclude: (i) dell'evoluzione dei costi all'Anno base afferenti alla componente tariffaria di gestione, con evidenza, in presenza di scostamenti rispetto al nuovo periodo regolatorio, delle relative cause e delle misure eventualmente adottate per il contenimento degli impatti; (ii) delle attività svolte ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, dei risultati economici conseguiti;
- vi) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento alle voci eventualmente inserite in relazione alle discontinuità di costo afferenti (i) all'entrata in esercizio, nel corso del periodo regolatorio, degli *asset* reversibili correlati agli investimenti programmati, (ii) alle sopravvenienze normative e regolamentari, da sottoporre a valutazione di ammissibilità dell'Autorità anche alla luce dell'allocazione dei rischi;
- vii) ogni possibile evidenza, anche quantitativa (attraverso prospetti che pongano a confronto i differenti scenari analizzati in rapporto a quello prescelto), con riguardo alle valutazioni effettuate sull'ottimale distribuzione temporale degli investimenti programmati, coniugata ad un'efficiente articolazione dei piani di ammortamento delle opere, al fine di una definizione dei costi ammissibili per ciascuna annualità in relazione alla componente tariffaria di costruzione – inclusi quelli scaturenti dall'eventuale applicazione del meccanismo di poste figurative – che permettano uno sviluppo di tale componente tariffaria di per sé armonico e sostenibile per l'utenza, come disposto dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- viii) contenuti del Programma degli investimenti e informazioni sullo stato di effettiva realizzazione degli investimenti già precedentemente programmati e ammissibili a fini tariffari, inclusi: (i) una scheda per ciascuna commessa/intervento da cui siano desumibili, tra l'altro, le eventuali variazioni dei quadri economici rispetto alla programmazione relativa al periodo regolatorio che si conclude e al Programma degli investimenti approvato o assentito dal concedente, con evidenza delle rispettive motivazioni e del rispetto della corretta allocazione del rischio operativo; (ii) eventuale applicazione dei correlati meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- ix) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento: (i) all'eventuale applicazione del criterio di ammortamento basato sul metodo finanziario, con aliquote annue differenziate sulla base di criteri oggettivi che riflettano la vita economica del bene e il suo previsto utilizzo, da sottoporre alle valutazioni dell'Autorità; (ii) all'eventuale applicazione del criterio di ammortamento basato sulla vita utile regolatoria degli *asset*, come disposto dai medesimi Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- x) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento all'eventuale valore di subentro alla scadenza della concessione, come disposto dai medesimi Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;

- xì) ricostruzione del saldo di poste figurative all'inizio del periodo regolatorio – ivi inclusa la completa ricostruzione dei meccanismi di formazione dell'eventuale credito di poste figurative maturato antecedentemente all'applicazione dei Sistemi tariffari dell'Autorità – e sviluppo delle poste figurative fino alla scadenza della concessione;
 - xii) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento alla natura e alla quantificazione delle eventuali partite economiche afferenti alla componente tariffaria per oneri integrativi;
 - xiii) esaustiva documentazione in relazione alle linee di debito finanziario attualmente in essere o di cui si prevede l'apertura;
 - xiv) esaustiva documentazione in relazione ai criteri di modulazione tariffaria adottati, con evidenza di eventuali agevolazioni tariffarie che si praticano o che si intendono praticare a beneficio di specifiche categorie di utenti;
 - xv) stato di attuazione degli eventuali obblighi scaturenti dall'applicazione del meccanismo di recupero/riserva in relazione al rendimento ammesso sul capitale investito netto regolatorio e sul capitale proprio, di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
 - xvi) effettiva realizzazione degli investimenti programmati ma non inclusi in tariffa ed eventuale applicazione dei correlati meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
 - xvii) adeguate informazioni circa ogni altra assunzione di carattere economico-finanziario alla base della redazione del PEF.
- i) **dichiarazione del legale rappresentante** della società concessionaria attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni riportati nella documentazione di cui alle lettere da a) a h) e la loro conformità/coerenza con la regolazione vigente.
2. Nella redazione della documentazione di cui al punto 1, il concessionario autostradale si avvale delle istruzioni operative contenute nelle **Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 8.
3. La documentazione di cui alla presente Misura è corredata da una relazione, redatta da una società di revisione indipendente dal concessionario autostradale e attestante la conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità con i Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, con le delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con il presente atto, nonché con le Linee Guida di cui alla Misura 2, punto 8 (c.d. **Certificazione della costruzione tariffaria**).
- Al riguardo, l'Autorità si riserva di valutare caso per caso, in sede istruttoria, la necessità di integrare o aggiornare detta certificazione sulla base delle eventuali modifiche alla proposta di PEF/PFR del concessionario, qualora scaturenti da prescrizioni dell'Autorità medesima formulate nel parere di competenza.
4. L'Autorità si riserva di richiedere informazioni aggiuntive al concessionario autostradale, qualora ritenuto necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, con obbligo per il concessionario autostradale di fornire i dati richiesti entro il termine indicato dall'Autorità medesima.
5. La documentazione di cui al punto 1 è acquisita dall'Autorità mediante l'attivazione di una **piattaforma informatica di interscambio**, per l'accesso alla quale è prevista l'identificazione e la firma digitale in accordo con il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Misura 8 Obblighi informativi all'Autorità per l'adeguamento annuale dei livelli tariffari

1. Nell'ambito delle procedure di rilascio dei pareri di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025 sugli adeguamenti annuali dei livelli tariffari, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro i termini ivi previsti, la seguente documentazione, redatta su supporto informatico elaborabile avvalendosi del *tool* di cui all'**Annesso Z**, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria:
- a) **moduli di acquisizione dati da PEF/PFR**, costituiti da:

- i) sottomoduli relativi all'imputazione dei **dati di riferimento** per l'adeguamento tariffario, costituiti:
- nel caso del **primo anno** del periodo regolatorio, delle grandezze tecniche, economiche e patrimoniali rilevate nell'ambito della programmazione quinquennale nel PEF e nel PFR;
 - per le **restanti annualità** del periodo regolatorio, dalle grandezze tecniche, economiche e patrimoniali rilevate nell'ambito dell'ultimo adeguamento annuale approvato, riferibile all'annualità precedente a quella di competenza;
- b) **moduli di acquisizione dati** di base per il monitoraggio del **Programma degli investimenti**, con sottomoduli che replicano le analoghe tabelle incluse in PEF/PFR, popolate con i dati dell'ultimo adeguamento annuale approvato;
- c) sottomoduli relativi all'imputazione dei **dati per l'aggiornamento** della **componente tariffaria di gestione**, in relazione all'effettivo andamento delle eventuali **discontinuità di costo** e del monitoraggio della **qualità dei servizi offerti**, in applicazione del meccanismo premi/penalità previsto dal Sistema tariffario;
- d) sottomoduli relativi all'imputazione dei **dati per l'aggiornamento** della **componente tariffaria di costruzione**, in relazione all'**effettiva realizzazione degli investimenti programmati** (sia per gli investimenti recuperabili in tariffa sia per quelli non recuperabili), con un livello di dettaglio adeguato all'esercizio delle pertinenti funzioni di vigilanza;
- e) **moduli di calcolo** per l'aggiornamento delle singole componenti tariffarie, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso Z in applicazione dei criteri di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- f) **PFR aggiornato**, alla luce dei contenuti dei moduli di cui alle lettere precedenti, ed elaborato secondo lo schema di cui al citato Annesso Z, comprensivo di un sottomodulo relativo alla modulazione tariffaria;
- g) **relazione di accompagnamento**, redatta su supporto informatico elaborabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria, che esplicita le modalità di costruzione del PFR aggiornato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, nonché alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con riguardo almeno ai seguenti aspetti:
- i) atto di riferimento;
- ii) variazione tariffaria proposta;
- iii) in riferimento alla componente tariffaria di costruzione:
- effettiva realizzazione degli interventi inclusi nel Programma degli investimenti, inclusa una scheda per ciascun intervento da cui sia desumibile ogni variazione ammissibile sulla base delle previsioni del Codice, eventualmente effettuata a partire da quanto programmato *ex ante*, con separato e documentato riferimento alle fattispecie indicate nelle pertinenti misure regolatorie di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
 - calcolo dei coefficienti relativi all'adeguamento tariffario correlato all'attuazione degli investimenti;
 - applicazione dei meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025, correlati all'attuazione degli investimenti;
- iv) in riferimento alla componente tariffaria di gestione:
- eventuale scostamento fra il livello effettivo e quello stimato *ex ante* delle discontinuità di costo afferenti (i) all'entrata in esercizio, nel corso del periodo regolatorio, degli *asset* reversibili correlati agli investimenti programmati, (ii) alle sopravvenienze normative e regolamentari ritenute ammissibili dall'Autorità anche alla luce dell'allocazione dei rischi;
 - applicazione del meccanismo di penalità/premi riferiti alla qualità dei servizi;
- v) ricalcolo delle poste figurative;
- vi) ricalcolo dell'eventuale valore di subentro;

- vii) stato di attuazione degli eventuali obblighi scaturenti dall'applicazione del meccanismo di recupero/riserva in relazione al rendimento ammesso sul capitale investito netto regolatorio e sul capitale proprio, di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
 - viii) effettiva realizzazione degli investimenti programmati ma non inclusi in tariffa ed eventuale applicazione dei correlati meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
 - ix) evidenze in merito all'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito ai sensi delle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024);
 - h) **dichiarazione del legale rappresentante** della società concessionaria attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) e la loro conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità con i Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, con le delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con il presente atto, nonché con le Linee Guida di cui alla Misura 2, punto 6.
2. Nella redazione della documentazione di cui al punto 1, il concessionario autostradale si avvale delle istruzioni operative contenute nelle **Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 8.
 3. L'Autorità si riserva di richiedere informazioni aggiuntive al concessionario autostradale, qualora ritenuto necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
 4. La documentazione di cui al punto 1 è acquisita dall'Autorità mediante l'attivazione di una **piattaforma informatica di interscambio**, per l'accesso alla quale è prevista l'identificazione e la firma digitale in accordo con il Codice dell'Amministrazione Digitale.

ANNESSI

- **Annesso X:** Schemi di contabilità regolatoria (vedi file Microsoft Excel allegato);
- **Annesso Y:** *Tool* di costruzione tariffaria quinquennale (vedi file Microsoft Excel allegato);
- **Annesso Z:** *Tool* di monitoraggio annuale dei livelli tariffari (vedi file Microsoft Excel allegato);
- **Annesso LG: Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 8 (vedi file allegato).